



COMUNE DI CALENDASCO

PROVINCIA DI PIACENZA

Via Mazzini n°4 - C.A.P.29010 - ☎0523 772722 FAX 0523 772744

E-MAIL protocollo@comunecalendasco.it

COPIA

Verbale di Deliberazione della Giunta Comunale N. 142

OGGETTO :

CANONE PATRIMONIALE DI CONCESSIONE, AUTORIZZAZIONE O ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA. APPROVAZIONE TARIFFE.

L'anno duemilaventuno, addì trenta del mese di novembre alle ore 22:10, in videoconferenza come previsto dal Decreto Sindacale n. 4 del 21/03/2020, previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge, vennero oggi convocati a seduta i componenti la Giunta Comunale.

All'appello risultano :

Zangrandi Filippo	Sindaco	Presente
Borghi Federica	Vice Sindaco	Presente
Brachino Gianfranco	Assessore	Assente

ne risultano presenti n. 2 e assenti n. 1.

Assiste all'adunanza il Segretario Comunale Dott.sa Elena Mezzadri la quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. Dott. Zangrandi Filippo nella sua qualità di SINDACO assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per le trattative dell'oggetto sopra indicato.

Ai sensi dell'art.49 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 si esprime parere Favorevole in ordine alla regolarità TECNICA, della proposta di deliberazione formalizzata col presente atto:

Calendasco, 30-11-2021

Il Responsabile del Settore
F.to Devecchi Roberto

Ai sensi dell'art.49 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 si esprime parere Favorevole in ordine alla regolarità CONTABILE, della proposta di deliberazione formalizzata col presente atto:

Calendasco, 30-11-2021

Il Responsabile del Settore
F.to Devecchi Roberto

LA GIUNTA COMUNALE

VISTO l'articolo 1, comma da 816 della legge 160 del 27 dicembre 2019 il quale recita: *“A decorrere dal 2021 il canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria, ai fini di cui al presente comma e ai commi da 817 a 836, denominato “canone”, è istituito dai comuni, dalle province e dalle città metropolitane, di seguito denominati “enti”, e sostituisce: la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, l'imposta comunale sulla pubblicità e il diritto sulle pubbliche affissioni, il canone per l'installazione dei mezzi pubblicitari e il canone di cui all'articolo 27, commi 7 e 8, del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, limitatamente alle strade di pertinenza dei comuni e delle province. Il canone è comunque comprensivo di qualunque canone ricognitorio o concessorio previsto da norme di legge e dai regolamenti comunali e provinciali, fatti salvi quelli connessi a prestazioni di servizi”*;

CONSIDERATO, pertanto che, ai sensi dell'art. 1, comma 819, della legge 160/2019 il presupposto del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria è:

- a) l'occupazione, anche abusiva, delle aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile degli enti e degli spazi soprastanti o sottostanti il suolo pubblico;
- b) la diffusione di messaggi pubblicitari, anche abusiva, mediante impianti installati su aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile degli enti, su beni privati laddove siano visibili da luogo pubblico o aperto al pubblico del territorio comunale, ovvero all'esterno di veicoli adibiti a uso pubblico o a uso privato;

DATO ATTO CHE, per quanto sopra riportato, è stato istituito il nuovo canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria con decorrenza dal 1° gennaio 2021;

RICHIAMATA la disposizione contenuta nel comma 817 dell'articolo 1 della legge 160 del 27 dicembre 2019 che testualmente recita:

“Il canone è disciplinato dagli enti in modo da assicurare un gettito pari a quello conseguito dai canoni e dai tributi che sono sostituiti dal canone, fatta salva, in ogni caso, la possibilità di variare il gettito attraverso la modifica delle tariffe. Tenuto conto che, nel corso della gestione, essendo emersa la necessità di apportare alcune modifiche alle tariffe ora in vigore, è stato richiesto, all'ufficio, di predisporre i necessari atti”;

VISTI i commi 826 e 827 del già citato articolo 1 della legge 160 del 27 dicembre 2019 con cui sono stabilite le tariffe standard rispettivamente annua e giornaliera del nuovo canone patrimoniale, modificabili in base a quanto stabilito dal comma 817 dello stesso articolo di legge;

PRESO ATTO della proposta di tariffe predisposta dal responsabile del servizio, sulla base dell'obiettivo di garantire invarianza di gettito e ritenuta tale proposta pienamente rispondente alle esigenze di questo Comune;

VISTO CHE per effetto del combinato disposto dall'art. 42, comma 2, lettera f), e 48 del T.U. 18 agosto 2000, n. 267, la determinazione delle aliquote delle tariffe dei tributi nonché le tariffe per la fruizione dei beni e dei servizi rientra nelle competenze della Giunta Comunale;

VISTO il Regolamento Comunale per la disciplina del Canone patrimoniale di occupazione del suolo pubblico, di esposizione pubblicitaria e del canone mercatale – Legge 160/2019 art. 1 commi da 816 a 847- , approvato con deliberazione consiliare n. 69 in data 30.11.2021;

DATO ATTO che la popolazione del Comune di Calendasco è inferiore a diecimila abitanti per cui le tariffe standard e le tariffe base risultano le seguenti:

- tariffa standard annuale art. 1, comma 826 Legge 160/2019: € 30,00
- tariffa standard giornaliera art. 1, comma 827 Legge 160/2019: € 0,60
- tariffa base annuale art. 1, comma 841 Legge 160/2019: € 30,00
- tariffa base giornaliera art. 1, comma 842 Legge 160/2019: € 0,60

VALUTATO, pertanto, di individuare i coefficienti moltiplicatori da applicare alle tipologie di occupazione ed esposizione pubblicitaria, tenuto conto delle finalità delle stesse e della omogeneità della conseguente tariffa rispetto alle attuali tariffe applicate alle occupazioni di suolo pubblico e alle esposizioni pubblicitarie, nonché al servizio affissioni;

CONSIDERATO, pertanto, la necessità di provvedere alla determinazione delle seguenti tariffe riportate negli allegati 1 e 2 che forma parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

PRESO ATTO CHE:

- l'articolo 9-ter D.L. 28/10/2020, n. 137 dispone che sono esenti dal pagamento del Canone, fino al 31 marzo 2021, le imprese di pubblico esercizio di cui all'articolo 5 Legge 25/08/1991, n. 287, e i titolari di concessioni o di autorizzazioni concernenti l'utilizzazione temporanea di suolo pubblico per l'esercizio del commercio su aree pubbliche di cui al D.Lgs. 31/03/1998 n. 114;
- Il comma 1 dell'art 30 del Decreto Sostegni pubblicato in G.U. N 41 DEL 22 MARZO 2021 dispone la modifica del termine di esenzione per il versamento del canone unico ex Tosap, sopra riportato, che a causa del protrarsi dello stato di emergenza proroga dal 31 marzo al 30 giugno 2021 l'esenzione dal versamento;

VISTA la circolare 2/DF del 22 novembre 2019 relativa all'obbligo di pubblicazione dei regolamenti in materia di entrata che, ha chiarito come il comma 15-ter dell'art. 13 del D.L. n. 201 del 2011, riferendosi espressamente ai tributi comunali, non trova applicazione per gli atti concernenti il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche (COSAP) di cui all'art. 63 del D.Lgs. n. 446 del 1997 e che pertanto i comuni che assoggettano l'occupazione di strade e aree del proprio demanio o patrimonio indisponibile al pagamento di detto canone, avente natura di corrispettivo privatistico, non devono procedere alla trasmissione al MEF dei relativi atti regolamentari e tariffari, che non sono pubblicati sul sito internet www.finanze.gov;

RITENUTO, in forza delle motivazioni espresse al punto precedente, che anche il nuovo canone patrimoniale non sia assoggettato ai citati obblighi specifici di pubblicazione propri delle entrate tributarie;

VISTI i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile espressi ai sensi dell'art. 49, primo comma del D.Lgs. 267/2000 dal Responsabile del Servizio Economico Finanziario;

Con voti unanimi e favorevoli resi nei modi e nelle forme di legge

DELIBERA

- 1) Di dare atto che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto che qui si intendono riportate e trascritte;
- 2) Di approvare, per le motivazioni espresse in narrativa, che qui si intendono tutte richiamate, le tariffe del nuovo canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria come da allegato 1 e 2;
- 3) Di dare atto che la popolazione del Comune di Calendasco è inferiore a diecimila abitanti per cui le tariffe standard e le tariffe base risultano le seguenti:
 - tariffa standard annuale art. 1, comma 826 Legge 160/2019: € 30,00
 - tariffa standard giornaliera art. 1, comma 827 Legge 160/2019: € 0,60
 - tariffa base annuale art. 1, comma 841 Legge 160/2019: € 30,00
 - tariffa base giornaliera art. 1, comma 842 Legge 160/2019: € 0,60
- 4) Di dare atto che le tariffe da applicarsi alle singole fattispecie sono quelle ottenute moltiplicando la tariffa ordinaria per il coefficiente moltiplicatore relativo alla categoria viaria e per i coefficienti moltiplicatori per specifiche tipologie di occupazioni e di impianti o mezzi pubblicitari così come previsto dalla norma;
- 5) Di dare atto che le suddette tariffe si applicano con decorrenza dal 1° gennaio 2021;
- 6) Di dare che, come previsto dalla circolare 2/DF del 22 settembre 2019 relativa all'obbligo di pubblicazione dei regolamenti in materia di entrata che ha chiarito come il comma 15-ter dell'art. 13 del D.L. n. 201 del 2011, riferendosi espressamente ai tributi comunali, non trova applicazione per gli atti concernenti il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche (COSAP) di cui all'art. 63 del D.Lgs. n. 446 del 1997 e che pertanto i comuni che assoggettano l'occupazione di strade e aree del proprio demanio o patrimonio indisponibile al pagamento di detto canone, avente natura di corrispettivo privatistico, non devono procedere alla trasmissione al MEF dei relativi atti regolamentari e tariffari, che non sono pubblicati sul sito internet www.finanze.gov;
- 7) Di dare atto che, in forza delle motivazioni espresse al punto precedente, che anche il nuovo canone patrimoniale non sia assoggettato ai citati obblighi specifici di pubblicazione propri delle entrate tributarie.

Successivamente,

LA GIUNTA COMUNALE

CONSIDERATA l'urgenza di provvedere in merito a quanto sopra deliberato;

VISTO l'art. 134 comma 4 del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267;

DELIBERA

Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile.

Letto, confermato e sottoscritto.

IL SINDACO PRESIDENTE

(F.to Dott. Zangrandi Filippo)

IL SEGRETARIO

(F.to Mezzadri Dott.sa Elena)

Copia conforme all'originale.

Calendasco, lì 16-12-2021

IL SEGRETARIO

(Elena Dott. Mezzadri)

Il sottoscritto Segretario Comunale

A T T E S T A

- Che la presente deliberazione viene trasmessa in elenco ai Capigruppo Consiliari ai sensi dell'art. 125, D.Lgs. 18/08/2000 n. 267;
- Che la presente deliberazione viene messa a disposizione dei Consiglieri Comunali mediante pubblicazione all'albo pretorio on-line comunale sul sito istituzionale;
- Che la presente deliberazione viene pubblicata all'albo pretorio on-line in data odierna, per rimanervi per quindici giorni consecutivi (art. 124, c.1, del T.U. 18.08.2000 n. 267).

Calendasco, lì 16-12-2021

IL SEGRETARIO

(Elena Dott. Mezzadri)

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA' E DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto visti gli atti d'ufficio

A T T E S T A

CHE la presente deliberazione:

- è divenuta esecutiva il giorno 26-12-2021 decorsi 10 dalla pubblicazione, (art. 134, comma 3° D.Lgs 18/08/2010 n. 267)
- è stata pubblicata all'albo pretorio on-line comunale, per quindici giorni consecutivi dal 16-12-2021 al 31-12-2021 (art. 124, c.1, del T.U. 18.08.2000 n.267).

Calendasco, lì

IL SEGRETARIO

(Elena Dott. Mezzadri)